

COMUNE DI TORRE BERETTI E CASTELLARO
(PROVINCIA DI PAVIA)

OPERAZIONE VOLTA ALL' EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE

PROGETTO ESECUTIVO


SCHEMA CONTRATTO

LOMELLO, Lì 01 OTTOBRE 2019

Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Pavia

Iscrizione Albo
103265

IL PROGETTISTA
(GEOM. MORENO BOLZONI)
Geometra
Moreno Marino Bolzoni



REP. N.

COMUNE DI TORRE BERETTI E CASTELLARO

Provincia di Pavia

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI INERENTI

ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMMOBILI DI

PROPRIETA' COMUNALI

CUP

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila....., il giorno del mese di, nella
residenza comunale, presso l'Ufficio di Segreteria, avanti a me,

....., Segretario Generale del Comune di Torre

Beretti e Castellaro, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune,

gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:

a) - nato a il .../.../....., che

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per

conto e nell'interesse del Comune di Torre Beretti e Castellaro - partita

IVA 01394200180, che rappresenta nella sua qualità di Funzionario

Ufficio Lavori Pubblici, di seguito nel presente atto denominato

semplicemente «stazione appaltante»;

b) - nato a il .../.../....., residente

in - (.....) - Via n. - il quale

interviene in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa

....., con sede legale in -

(.....) - Via n. - Partita IVA/ Codice Fiscale:

..... - che agisce quale impresa appaltatrice in

LA DITTA APPALTATRICE

IL SEGRETARIO COM.LE

IL FUNZIONARIO

forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente

«appaltatore»;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io

Segretario rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di

legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con deliberazione n. del, esecutiva, la

Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per i lavori per

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMMOBILI DI PROPRIETA'

COMUNALI , dell'importo complessivo di Euro 53.000,00;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio

n. / del è stata indetta gara d'appalto per

l'affidamento dei lavori sopraddetti - mediante procedura

....., ai sensi degli *artt. n. 57 e n. 122 – comma 7* - del

D.Lgs. n. 163/2006, criterio: prezzo più basso espresso mediante

indicazione del ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a

base di gara, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 554/1999, importo delle

opere Euro - oneri per l'attuazione dei piani di

sicurezza non soggetti a ribasso Euro - importo

complessivo dell'appalto Euro

- che al finanziamento dell'opera si provvede:

* per € con fondi

- che con verbale in data prot. n., in atti,

l'appalto di detti lavori veniva aggiudicato in via provvisoria all'Impresa

..... con sede in (.....) per
avere presentato il miglior ribasso sull'importo posto a base di gara
corrispondente al%;

- che con successiva determinazione del Responsabile del Servizio
..... n. /..... del i lavori sono stati
definitivamente aggiudicati all'Impresa con
sede in (.....), la cui offerta prevede un costo di
Euro al netto del ribasso offerto del% oltre
Euro per oneri per l'attuazione di piani di sicurezza - non
soggetti a ribasso - per un totale di Eurooltre IVA
22% Euro per un importo complessivo di Euro
.....;

- che l'Impresa con sede in
..... (.....) è in possesso dell'attestazione di
qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici SOA rilasciata dalla
.....in data n., in atti;

- che in data con nota prot. n., in atti, sono
stati richiesti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
..... i certificati del casellario giudiziale dei titolari di
cariche della Ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 28 del DPR n.
313/2002;

- che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di in
data ns. prot. n., ha trasmesso i certificati
n. del, in atti.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2. Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale del presente appalto ammonta a Euro (Euro/.....) di cui:

a) Euro per lavori veri e propri;

b) Euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi di quanto previsto dagli artt. n. 53 – comma 4 – e n. 82 – comma 2 – lett. a) del D.Lgs. n.

163/2006 per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.

Art. 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato Generale d'appalto l'appaltatore elegge domicilio presso la sede operativa dell'Impresa con sede in (.....) in Via a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini, e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui al comma precedente deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 15 (quindici) giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo

nell'ultimazione dei lavori, è applicata una penale pari a **250,00 euro**.

Art. 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Art. 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) la custodia e la conservazione delle opere provvisionali fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o

grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 24.

Art. 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto

dell'offerta in sede di gara.

Art. 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Ai sensi dell'art. 133 - comma 2 - del D.Lgs. n. 163/2006 non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell'art. 1664, del Codice Civile, fatti salvi i casi di compensazione previsti al comma 4 e ss. dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 136 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554/1999.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli artt. 45 – comma 8, 134 e 135 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/1999 e gli artt. 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

Art. 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo al netto delle ritenute di legge. Ai sensi dell'art. 44 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'appaltatore avrà diritto ai pagamenti ogni qualvolta il suo credito al

LA DITTA APPALTATRICE

IL SEGRETARIO COM.LE

IL FUNZIONARIO

netto del ribasso d'asta e delle predette ritenute alla scadenza di ogni mese lavorativo effettuato.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 13. Regolare esecuzione e collaudo.

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro **90 (novanta)** giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Devono essere comunque rispettate le disposizioni sul collaudo di cui al DPR n. 554/99 e del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 14. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 15. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro 90 (novanta) giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro 30 (trenta) giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti

dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 18, comma 7, della Legge n. 55/1990 e dall'art. 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/ 2000.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. Ai sensi dell'art. 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

5. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

6. L'appaltatore dichiara, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Settore Industria Edile.

Art. 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

LA DITTA APPALTATRICE

IL SEGRETARIO COM.LE

IL FUNZIONARIO

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26 del D.Lgs. n.

81/2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 – lettera h) –

del D.Lgs. n. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome

e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e

nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza costituisce

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di

coordinamento predisposto dalla geom. Moreno Marino Bolzoni.

2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori

gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta

che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi

utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte

dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,

costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 18. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 490/1994 e del

D.P.R. n. 252/1998, si prende atto che in relazione alla suddetta

Impresa appaltatrice e a tutti i componenti titolari di cariche non

risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente

rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 575/1965 e

s.m.i., in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui

all'art. 9 del D.P.R. n. 252/1998, rilasciata in data al

n. prot. dalla Camera di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura di, ai sensi dell'art. 6

del citato D.P.R., in atti.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 19. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs n. 163/2006, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati ad imprese in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla citata norma, dal capitolato speciale d'appalto ed applicando la disciplina di cui all'art. 35 comma 28 e ss. del D.L. 04/07/2006 n° 223.

3. La stazione appaltante non prevede il pagamento diretto dei subappaltatori, pertanto ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, l'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, le relative fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia.

Ai fini dell'autorizzazione e dei controlli in fase di esecuzione, il contratto di subappalto deve indicare le specifiche lavorazioni oggetto di tale contratto ed i prezzi praticati al subappaltatore in rapporto a quelli di aggiudicazione, nel rispetto dell'art. 118 comma 4 del D.Lgs n° 163/2006.

Art. 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria mediante polizza assicurativa nr rilasciata in data dalla – Agenzia di per l'importo di Euro – pari al% dell'importo complessivo dei lavori, in atti.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 21. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione per una somma pari ad Euro e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi con un massimale pari ad Euro oltre a comprendere il valore delle

preesistenze stimate dal progettista in Euro

mediante polizza n., in data con

..... – Agenzia di, in atti.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- la relazione tecnica;

- il computo metrico estimativo;

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000;

- il capitolato speciale d'appalto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- l'elenco dei prezzi unitari;

- piano di sicurezza e coordinamento;

- piano operativo di sicurezza comprendente il documento di valutazione dei rischi;

- il cronoprogramma

Art. 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 163/2006, D.Lgs. n. 53/2010, il D.P.R. n. 554/1999 e il D.M. n. 145/2000.

Art. 24. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'appaltatore assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi

LA DITTA APPALTATRICE

IL SEGRETARIO COM.LE

IL FUNZIONARIO

finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, provvedendo ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche del presente contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori di cui al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del predetto articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.

3. L'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al punto 1 del presente articolo entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

4. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al presente contratto, l'appaltatore dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Art. 25. Clausola risolutiva espressa.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie di cui al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste italiane Spa il presente contratto è da ritenersi risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese relative al presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL FUNZ. RESP. UFF. LL.PP.

L'APPALTATORE

.....

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....